



**Città di  
Sassuolo**

Comune di Sassuolo - Servizio Entrate e Patrimonio  
cf: 00235880366  
Viale Matteotti, 82 - 41049 Sassuolo  
Telefono 0536/1844758 - Fax 0536/1844905  
[tributi@comune.sassuolo.mo.it](mailto:tributi@comune.sassuolo.mo.it) -  
[pec: entrate@cert.comune.sassuolo.mo.it](mailto:entrate@cert.comune.sassuolo.mo.it)  
[www.comune.sassuolo.mo.it](http://www.comune.sassuolo.mo.it)

Sassuolo, li 20/11/2015  
Prot. n. 40675

Alla c.a.  
del Servizio Entrate e Patrimonio  
dei contribuenti-debitori

**Oggetto: Direttiva - Determinazione di criteri e delle modalità di applicazione della disciplina relativa alla dilazione di pagamento dei crediti relativi ad entrate comunali contenuta nell'art. 19 del proprio Testo unico dei regolamenti delle entrate comunali**

Il dirigente del Settore III Programmazione e controllo

Adotta la seguente direttiva alla quale dovrà conformarsi il Servizio Entrate e Patrimonio nella trattazione ed evasione delle pratiche di dilazione di pagamento attivate su istanza del debitore con riferimento alle entrate gestite dal citato servizio.

## **1. Premessa**

Con delibera del consiglio comunale n.23 del 30/4/2015, è stata modificata la disciplina contenuta nell'art. 24 del testo unico in oggetto regolante l'applicazione della dilazione di pagamento dei crediti vantati dal Comune di Sassuolo.

In particolare detto art. 19, come sopra modificato, recita: "

- 1. Su richiesta del contribuente, può essere concesso, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.*
- 2. In via del tutto eccezionale, sempre che sussistano comprovate condizioni di gravissima ed involontaria situazione di difficoltà economico-finanziaria non riconducibile a responsabilità del richiedente, su specifica richiesta del contribuente o debitore, può essere concessa la sospensione della riscossione di quanto dovuto per un periodo massimo di dodici mesi e successivamente, la ripartizione del pagamento rateizzato dell'importo dovuto nei termini massimi, compreso il periodo di sospensione, stabili al precedente comma 1.*
- 3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma si applicano gli interessi legali stabiliti ai sensi dell'art.1284 del codice civile aumentato di tre punti percentuali.*
- 4. In caso di mancato pagamento nel corso del periodo di rateazione, delle rate previste e comunque di tre rate, anche non consecutive: a ) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b ) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c ) il carico non può più essere rateizzato.*
- 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicate dai competenti uffici comunali o dai soggetti pubblici o privati concessionari o affidatari dell'entrata.*
- 6. Per quanto non disposto ai commi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19 del 29/09/1973 n. 602 ed automaticamente le relative successive modificazioni ed integrazioni.*

7. E' fatto salvo quanto diversamente disciplinato da specifiche disposizioni di legge riguardanti le singole entrate".

La modifica introdotta alla citata disciplina è ispirata alla vigente normativa in materia di dilazione di pagamento dei crediti riscossi dalle società del gruppo Equitalia, regolata dall'art.19 del DPR 29/9/1973 n. 602.

La ratio della citata disciplina è quindi ispirata ai seguenti criteri: estensione, semplificazione ed elasticità e quindi effettività di applicazione; superamento della condizione della preventiva produzione di garanzia fideiussoria; applicazione circoscritta alle sole "*ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso*".

Analogamente e sulla falsa riga delle direttive di gruppo di Equitalia si rende necessario adottare una direttiva da impartirsi ai competenti uffici comunali alla quale attenersi nell'applicazione della predetta disciplina, al fine di limitarne l'ambito di discrezionalità e disomogeneità da parte dei singoli operatori.

Lo scopo è dunque quello di rendere omogeneo il comportamento dei diversi operatori.

In particolare con il presente atto si intende fornire criteri uniformi al fine di:

- individuazione delle situazioni di temporanea obiettiva difficoltà ovvero individuare gli aventi diritto alla dilazione;
- determinazione del numero di rate da riconoscere.

Il presente atto è ispirato nei contenuti alle citate direttive Equitalia, tenuto conto dell'esperienza maturata dalla stessa nella gestione della dilazione dei pagamenti, opportunamente adattati e modificati per tener conto della realtà anche dimensionale di questo Ente.

L'individuazione dei criteri e delle procedure dovrà essere informata al contemperamento (da una parte) della necessità di accertare la citata temporanea situazione di obiettiva difficoltà del richiedente con (dall'altra) la necessità di perseguire l'economicità, l'efficienza e la speditezza dell'azione amministrativa.

In attuazione di tale contemperamento sono individuate due procedure, una semplificata ed una ordinaria, attraverso la quale istruire e licenziare le istanze di dilazione presentate.

La scelta della procedura è effettuata in ragione di una soglia di importo del debito di seguito determinata.

E' funzionale a tale contemperamento anche l'individuazione dell'importo di riferimento della rata minima, tenuto conto dei costi a carico del cittadino interessato e dell'amministrazione connessi all'espletamento dell'attività di pagamento, in conformità al principio di economicità.

Quanto appresso stabilito tiene conto della dimensione degli importi dei crediti tributari del comune.

I criteri e le procedure di seguito regolati sono adottati in via sperimentale e sono quindi suscettibili delle necessarie modificazioni conseguenti alla loro applicazione pratica.

## **2. Ambito di applicazione**

La presente direttiva si applica al debito o posizione debitoria riferita ad ogni singolo debitore relativa ad entrate, comprensive di eventuali interessi e sanzioni e spese, dovute anche per più anni a seguito di attività di accertamento e/o liquidazione e/o riscossione coattiva.

## **3. Importi ed indici di riferimento**

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva si rende necessario fissare gli importi di riferimento sotto riportati.

L'importo di riferimento della rata minima è individuato in € 100,00.

Di norma tale importo è assunto a riferimento per:

- riconoscere il diritto alla dilazione del debito;
- determinare il numero delle rate salvo quanto diversamente predeterminato nelle tabelle di seguito riportate.

In caso di eccezionale difficoltà, autocertificata o documentata dal debitore oppure accertata dall'ufficio potranno essere riconosciute dilazioni con rate di importo inferiore a quello di riferimento sopra riportato.

La soglia di riferimento discriminante l'applicazione della procedura semplificata o di quella ordinaria è di € 5.000,00.

L'Indice Alfa minimo di riferimento per il diritto alla rateizzazione e per la determinazione del numero di rate è fissato pari a 2

Le rate sono determinate applicando gli interessi ai sensi del citato art. 19 del proprio testo unico. Il numero massimo di rate concedibile è in ogni caso pari a 72.

#### **4. Procedura semplificata per importi sotto soglia**

In caso di debito sottosoglia si applica la sotto riportata procedura semplificata di riconoscimento e determinazione del numero di rate.

La soglia individuata dovrebbe consentire un'applicazione ampia del metodo semplificato concentrando l'applicazione di un metodo ordinario e maggiormente analitico alle posizioni debitorie di maggior rilievo.

Resta fermo che, anche per i debiti rientranti in questa fascia di importo, per accogliere la richiesta di rateazione si dovrà, comunque, accertare la sussistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Pertanto, se il contribuente presenta un'istanza di rateazione per un ammontare fino a 5.000,00 euro, la dilazione dovrà essere concessa, a semplice richiesta motivata di parte, nel seguente numero di rate (cfr. allegato n. 1):

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> importi fino a 2.000,00 euro: massimo 18 rate;        |
| <input type="checkbox"/> importi da 2.001,00 a 3.500,00 euro: massimo 24 rate; |
| <input type="checkbox"/> importi da 3.501,00 a 5.000,00 euro: massimo 36 rate. |

Il numero massimo di rate così individuato deve, comunque, essere accordato, salvo che il debitore non abbia chiesto la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore.

#### **5. Procedura ordinaria per importi sopra soglia**

Per debiti superiori alla citata soglia d'importo, l'accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere effettuato in maniera differenziata, a seconda che l'istanza di rateazione venga presentata da:

- persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone o titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria.

Resta fermo che in ogni caso il numero massimo di rate concedibile è pari a 72.

##### **5.1. Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati**

Le istanze di rateazione presentate dalle persone fisiche, anche ai titolari di ditte individuali non in contabilità ordinaria, dovranno essere esaminate utilizzando la metodologia che segue, che prende in considerazione:

- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore, regolato dal d.lgs. 31/3/1998, n. 109 e ss.mm.ii.;

- l'entità del debito.

La metodologia in esame individua una serie di classi di I.S.E.E. dell'ampiezza di 5.000 euro. A ciascuna di tali classi corrisponde un importo, che esprime la soglia di debito (di seguito "soglia di accesso"), a partire dalla quale il contribuente non è in condizione di assolvere l'obbligazione in unica soluzione e deve, pertanto, essere considerato in situazione di temporanea obiettiva difficoltà.

Questo importo cresce ad ogni scatto della classe di I.S.E.E. di appartenenza, poiché è determinato sulla base di una funzione costruita secondo un principio di progressività.

Tale scelta deriva dalla circostanza che, al crescere della capacità reddituale e patrimoniale del debitore cresce anche la sua capacità di far fronte al pagamento in unica soluzione del debito.

Ciò premesso, se l'ammontare del debito di cui si chiede la rateazione è inferiore alla soglia di accesso, l'istanza di dilazione non può essere accolta; se, invece, il debito è almeno pari a tale soglia, la rateazione deve essere concessa.

Tale metodologia è riassunta nella tabella contenuta nell'allegato 1 alla presente direttiva.

Poiché l'I.S.E.E. ha un periodo di riferimento annuale e stante la scadenza mensile prevista dalla legge per il pagamento delle singole rate, in corrispondenza della singola classe di I.S.E.E., una volta stabilito che il contribuente può accedere al beneficio della dilazione, si divide per 12 il valore della soglia di accesso e si individua così l'importo il cui onere può essere sopportato mensilmente dal debitore (c.d. "rata indicativa"), fermi restando i seguenti vincoli:

- l'importo minimo della rata sopra determinato, salvo particolari situazioni di indigenza;
- il numero massimo di rate concedibili stabiliti per regolamento.

Dividendo il debito da rateizzare per l'importo della rata indicativa, si ottiene, in misura approssimativa, il numero massimo di rate concedibile, con arrotondamento per difetto.

Il numero massimo di rate così individuato deve, comunque, essere accordato, salvo che il debitore non abbia chiesto la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore.

Allorché l'applicazione dei parametri sopra citati non consenta la concessione della rateazione, il debitore potrà, comunque, accedere al beneficio facendo valere particolari condizioni che abbiano determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale risultante dall'I.S.E.E.

Siffatte condizioni sono da ritenersi sussistenti, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- cessazione del rapporto di lavoro, per un lavoratore dipendente;
- insorgenza, nel nucleo familiare, di una grave patologia che abbia determinato ingenti spese mediche;
- contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi, a condizione che le obbligazioni pecuniarie in scadenza siano di entità rilevante in rapporto all'I.S.E.E. del nucleo familiare del debitore.

Limitatamente ai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, tali condizioni sono, inoltre, da ritenersi sussistenti anche allorché l'attività di impresa risenta sensibilmente di improvvise ed oggettive crisi del mercato di riferimento, anche di carattere locale, ovvero di eventi imprevedibili provocati da forza maggiore.

In tutti i suddetti casi, la radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale espressa dall'I.S.E.E. dovrà essere idoneamente documentata e la relativa decisione dovrà essere esaustivamente motivata.

### **5.1.1. Documenti da allegare all'istanza di rateazione per le persone fisiche ed i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati**

Le persone fisiche ed i titolari delle citate categorie di ditte individuali che intendano richiedere la rateazione di importi sopra soglia, devono allegare all'istanza di rateazione la certificazione dell'I.S.E.E. relativa al proprio nucleo familiare, rilasciata da uno dei soggetti preposti per legge a tale certificazione, vale a dire: i Comuni, i C.A.A.F. (centri autorizzati di assistenza fiscale) convenzionati con l'I.N.P.S., le amministrazioni pubbliche erogatrici di prestazioni sociali agevolate e l'I.N.P.S.

### **5.2. Società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone e titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria**

Per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, le società di persone ed i titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria, si stabilisce che il concetto di temporanea situazione di obiettiva difficoltà debba essere ricondotto a quello di temporanea difficoltà ad adempiere, di cui all'abrogato art. 187 della legge fallimentare, relativo alla procedura di amministrazione controllata, cioè ad uno stato reversibile di incapacità ad adempiere regolarmente alle obbligazioni.

Per tali soggetti, la determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficoltà dovrà, quindi, avvenire valutando, anzitutto, la capacità della società o della ditta di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone.

A tal fine, dovrà essere utilizzato l'indice di Liquidità, che è l'indice comunemente impiegato dagli analisti di bilancio per stabilire la maggiore o minore capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite.

$$\text{Indice di liquidità} = \frac{\text{(liquidità immediata + liquidità differita)}}{\text{passività correnti}}$$

Se l'Indice di Liquidità è uguale o superiore a 1, la situazione finanziaria della società o della ditta non risponderà al requisito di temporanea difficoltà e, dunque, la richiesta di rateazione non potrà essere accolta.

Qualora, invece, tale quoziente sia inferiore a 1, l'applicazione dell'indice in parola non sarà da solo sufficiente, in quanto i flussi finanziari generati dall'attività d'impresa potrebbero, comunque, consentire il puntuale adempimento in unica soluzione del debito.

Per questo motivo, se il suddetto quoziente è inferiore a 1, dovrà essere valutato un ulteriore indice, denominato Indice Alfa

$$\text{Indice Alfa} = \frac{\text{(debito nei confronti del comune da rateizzare)}}{\text{valore della produzione}} \times 100$$

Se il valore dell'Indice Alfa è inferiore a quello sopra stabilito, la situazione finanziaria dell'impresa non risponderà al requisito della temporanea situazione di obiettiva difficoltà e la rateazione non potrà essere concessa.

Se, invece, il valore dell'Indice Alfa è superiore a 4, tale situazione sarà sussistente, in misura crescente al crescere dello stesso valore, in proporzione al quale dovrà essere graduato il

numero massimo di rate concedibile. In tal caso, pertanto, si dovrà procedere con le seguenti modalità:

<b>valore indice alfa</b>	<b>Numero max di rate</b>
compreso tra indice minimo di riferimento stabilito e fino a 3	18
Superiore a 3 e fino a 6	36
Superiore a 6 e fino a 10	48
per Alfa superiore a 10	72

Anche in questo caso il numero massimo di rate così individuato dovrà, comunque essere accordato, salvo che il debitore non abbia chiesto la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore.

Qualora, poi, l'applicazione dei parametri sopra indicati non consenta l'accesso alla rateazione, l'impresa potrà beneficiare della rateazione esclusivamente a condizione di documentare la sussistenza di eventi straordinari che incidano in maniera così significativa sulla società o la ditta, da far ritenere, comunque, sussistente la condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Tali circostanze sono da ritenersi sussistenti nelle stesse ipotesi previste per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, vale a dire:

- improvvise ed oggettive crisi del mercato di riferimento, anche di carattere locale;
- evento imprevedibile provocato da forza maggiore.

In proposito si evidenzia, tuttavia, che dovrà trattarsi di eventi straordinari che, per loro natura e per le caratteristiche proprie del processo produttivo, non possono trovare espressione nell'Indice di Liquidità e nell'indice Alfa.

Naturalmente, se la valutazione di tali eventi conduce alla concessione della rateazione, la relativa decisione dovrà essere esaustivamente motivata.

#### **5.2.1 Documenti da allegare all'istanza di rateazione per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, le società di persone ed i titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria**

Per poter accedere alla rateazione, i soggetti in argomento dovranno allegare all'istanza:

- un prospetto contenente l'individuazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa, nonché degli elementi necessari ai fini del calcolo dei valori di tali indici;
- la seguente ulteriore documentazione:

a) per le società a responsabilità limitata dotate dell'organo di controllo contabile, le società per azioni e le società in accomandita per azioni:

- copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese; ovvero, in alternativa
- una relazione relativa allo stato economico-patrimoniale, redatta secondo i criteri previsti dall'art. 2423 e ss. c.c. (di seguito "relazione economico-patrimoniale"), risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione, comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale l'agente della riscossione procede (vale a dire, oltre l'importo iscritto a ruolo residuo, anche gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella) ed approvata dall'organo di controllo contabile, da

individuarsi, per le società per azioni ed in accomandita per azioni, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. e, per le società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2477 c.c. Nel caso in cui l'ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, i soggetti in parola dovranno, tuttavia, necessariamente presentare la suindicata relazione economico-patrimoniale in luogo della copia dell'ultimo bilancio;

b) per le società a responsabilità limitata con capitale sociale inferiore a 120.000,00 euro e prive dell'organo di controllo contabile, ai sensi del secondo comma dell'art. 2477 c.c., i documenti di cui alla precedente lettera a), con l'unica differenza che l'eventuale relazione economico-patrimoniale deve essere approvata dall'assemblea;

c) per le società cooperative e le mutue assicuratrici:

c1) se sono dotate dell'organo di controllo contabile, i documenti di cui alla precedente lett. a);

c2) se si sono avvalse della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 2519 c.c., hanno un capitale sociale inferiore a 120.000,00 euro e sono prive dell'organo di controllo contabile, i documenti di cui alla precedente lettera b);

d) per le società di persone ed i titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria, la copia dell'ultimo Modello Unico presentato e una relazione economico-patrimoniale, avente le caratteristiche di cui alla precedente lettera a), con l'unica differenza che, anziché essere approvata dall'organo di controllo contabile (che per questi soggetti non esiste), deve essere sottoscritta da uno dei soci, per le società di persone, e dal titolare, per le ditte individuali.

Se, poi, l'importo di cui si chiede la rateazione è superiore a 15.000,00 euro, tale relazione economico-patrimoniale dovrà essere, invece, sottoscritta dai professionisti di cui al combinato disposto degli artt. 161 e 67, terzo comma, lett. d), della legge fallimentare, vale a dire da professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lett. a) e b) della stessa legge, in quanto rientranti in una delle seguenti categorie:

1) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;

2) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti di cui al precedente punto 1).

Con riferimento a tali documenti dovranno essere verificate:

- la completa compilazione dell'apposito prospetto;
- l'avvenuta consegna di tutta la restante documentazione sopra richiamata;
- la rispondenza documentazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa alle risultanze del bilancio ovvero della relazione economico-patrimoniale;
- La rispondenza dei documenti prodotti alle risultanze delle visure camerali.

## **6. Disposizioni in merito alla dilazione di pagamento delle entrate riscosse ordinariamente**

Salva diversa disposizione degli organi comunali competenti, in sede di riscossione ordinaria, la dilazione di pagamento è concedibile con riferimento esclusivo alla tassa sui rifiuti, compresi maggiorazioni, addizionali e spese, secondo seguenti criteri applicativi che seguono.

La dilazione è concedibile nelle sole "ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso" da verificarsi applicando i criteri e modalità sopra esposti.

In deroga, a quanto sopra disciplinato nel presente atto, salvo casi di eccezionale difficoltà, autocertificata o documentata dal debitore oppure accertata dall'ufficio, di norma possono essere concesse un numero massimo di 3 rate ciascuna di importo non inferiore ad € 50,00, con

riferimento a quanto dovuto in sede di acconto o conguaglio oppure per l'intero anno ed eventualmente esteso anche a quanto dovuto per la citata tassa per anni precedenti.  
Di norma e salvo eventi eccezionali non è concedibile la dilazione di pagamento degli importi per tributi ed entrate diverse da quelle precedenti dovuti in sede di autoliquidazione annuale come ad esempio IMU e TASI.

#### **7. Modelli ed allegati al presente atto**

Si allega al presente atto la tabella ISEE / soglia di accesso / rata indicativa (allegato n. 1);

Per facilitare la gestione degli adempimenti connessi all'evasione delle istanze di rateazione, si da mandato al citato Servizio di predisporre uno o più modelli relativi alle istanze di rateizzazione

il dirigente del Settore III  
Programmazione e Controllo  
Dott. Claudio Temperanza



**Debiti di importo superiore a 5.000 euro**

**IMPORTO DELLA SOGLIA DI ACCESSO ALLA RATEAZIONE E DELLA RATA INDICATIVA**

CLASSI ISEE	SOGLIA DI ACCESSO ALLA RATEAZIONE	RATA INDICATIVA
fino a 5.000		€ 100
>5.000 - 10.000		€ 100
>10.000 - 15.000		€ 100
>15.000 - 20.000		€ 100
>20.000 - 25.000		€ 128
>25.000 - 30.000		€ 160
>30.000 - 35.000		€ 193
>35.000 - 40.000		€ 227
>40.000 - 45.000		€ 263
>45.000 - 50.000		€ 300
>50.000 - 55.000		€ 338
>55.000 - 60.000		€ 378
>60.000 - 65.000		€ 420
>65.000 - 70.000	€ 5.295	€ 463
>70.000 - 75.000	€ 5.823	€ 508
>75.000 - 80.000	€ 6.372	€ 555
>80.000 - 85.000	€ 6.941	€ 603
>85.000 - 90.000	€ 7.531	€ 653
>90.000 - 95.000	€ 8.143	€ 705
>95.000 - 100.000	€ 8.778	€ 759
>100.000 - 105.000	€ 9.436	€ 815
>105.000 - 110.000	€ 10.118	€ 873
>110.000 - 115.000	€ 10.825	€ 933
>115.000 - 120.000	€ 11.557	€ 995
>120.000 - 125.000	€ 12.316	€ 1.059
>125.000 - 130.000	€ 13.101	€ 1.126
>130.000 - 135.000	€ 13.914	€ 1.195
>135.000 - 140.000	€ 14.756	€ 1.266
>140.000 - 145.000	€ 15.627	€ 1.340
>145.000 - 150.000	€ 16.529	€ 1.416
>150.000 - 155.000	€ 17.462	€ 1.495
>155.000 - 160.000	€ 18.427	€ 1.577
>160.000 - 165.000	€ 19.425	€ 1.662
>165.000 - 170.000	€ 20.457	€ 1.749

## Debiti di importo superiore a 5.000 euro

### IMPORTO DELLA SOGLIA DI ACCESSO ALLA RATEAZIONE E DELLA RATA INDICATIVA

CLASSI ISEE	SOGLIA DI ACCESSO ALLA RATEAZIONE	RATA INDICATIVA
>170.000 - 175.000	€ 21.524	€ 1.840
>175.000 - 180.000	€ 22.627	€ 1.933
>180.000 - 185.000	€ 23.768	€ 2.030
>185.000 - 190.000	€ 24.947	€ 2.130
>190.000 - 195.000	€ 26.164	€ 2.233
>195.000 - 200.000	€ 27.423	€ 2.339
>200.000 - 205.000	€ 28.723	€ 2.450
>205.000 - 210.000	€ 30.066	€ 2.563
>210.000 - 215.000	€ 31.453	€ 2.681
>215.000 - 220.000	€ 32.885	€ 2.802
>220.000 - 225.000	€ 34.364	€ 2.927
>225.000 - 230.000	€ 35.891	€ 3.057
>230.000 - 235.000	€ 37.467	€ 3.190
>235.000 - 240.000	€ 39.094	€ 3.328
>240.000 - 245.000	€ 40.773	€ 3.470
>245.000 - 250.000	€ 42.506	€ 3.617
>250.000 - 255.000	€ 44.294	€ 3.768
>255.000 - 260.000	€ 46.138	€ 3.924
>260.000 - 265.000	€ 48.041	€ 4.085
>265.000 - 270.000	€ 50.004	€ 4.251
>270.000 - 275.000	€ 52.029	€ 4.423
>275.000 - 280.000	€ 54.117	€ 4.599
>280.000 - 285.000	€ 56.270	€ 4.782
>285.000 - 290.000	€ 58.491	€ 4.970
>290.000 - 295.000	€ 60.780	€ 5.163
>295.000 - 300.000	€ 63.140	€ 5.363
>300.000 - 305.000	€ 65.573	€ 5.569
>305.000 - 310.000	€ 68.081	€ 5.781
>310.000 - 315.000	€ 70.665	€ 6.000
>315.000 - 320.000	€ 73.329	€ 6.225
>320.000 - 325.000	€ 76.074	€ 6.457
>325.000 - 330.000	€ 78.902	€ 6.697
>330.000 - 335.000	€ 81.816	€ 6.943
>335.000 - 340.000	€ 84.818	€ 7.197

**Debiti di importo superiore a 5.000 euro**

**IMPORTO DELLA SOGLIA DI ACCESSO ALLA RATEAZIONE E DELLA  
RATA INDICATIVA**

<b>CLASSI ISEE</b>	<b>SOGLIA DI ACCESSO ALLA RATEAZIONE</b>	<b>RATA INDICATIVA</b>
>340.000 - 345.000	€ 87.911	€ 7.459
>345.000 - 350.000	€ 91.097	€ 7.728
>350.000 - 355.000	€ 94.378	€ 8.006
>355.000 - 360.000	€ 97.758	€ 8.292
>360.000 - 365.000	€ 101.239	€ 8.586
>365.000 - 370.000	€ 104.823	€ 8.889
>370.000 - 375.000	€ 108.514	€ 9.201
>375.000 - 380.000	€ 112.315	€ 9.523
>380.000 - 385.000	€ 116.228	€ 9.853
>385.000 - 390.000	€ 120.256	€ 10.194
>390.000 - 395.000	€ 124.403	€ 10.545
>395.000 - 400.000	€ 128.672	€ 10.906



